

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 806/2010 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2010

che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 relativamente alla concessione dell'esenzione dalle misure istituite da tali regolamenti a un esportatore israeliano di polietilene tereftalato (PET) originario dell'India e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2009/597 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup> («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 20, 23, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 2597/1999 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha istituito rispettivamente misure antidumping e misure compensative sui fogli di PET originari, tra l'altro, dell'India («le misure iniziali»). Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1976/2004 <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha esteso tali misure ai fogli di PET spediti da Israele e dal Brasile («le misure estese»), ad eccezione delle importazioni di prodotti spediti da una società brasiliana (Terphane Ltd) e da una israeliana (Jolbar Ltd), specificamente menzionate in ciascuno di tali regolamenti.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 101/2006 <sup>(7)</sup> il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 al fine di concedere ad un'altra società israeliana (Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd) l'esenzione dalle misure estese.
- (3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 <sup>(8)</sup>, ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET)

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(3)</sup> GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1).

originari dell'India e ha mantenuto l'estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento («misure antidumping in vigore»).

- (4) A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 367/2006 <sup>(9)</sup>, ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India e ha mantenuto l'estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento («le misure compensative in vigore»). Le misure antidumping in vigore e le misure compensative in vigore sono indicate nel seguito come «le misure antidumping e compensative in vigore».
- (5) I regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio <sup>(10)</sup>.

## B. INCHIESTA ATTUALE

## 1. Richiesta di riesame

- (6) La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure estese, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base. La domanda è stata presentata da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd («SZP»), un produttore in Israele («il paese interessato»).

## 2. Apertura di un riesame

- (7) Dopo aver esaminato le prove presentate da SZP, la Commissione ha concluso che vi sono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere a SZP l'esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15).

<sup>(10)</sup> GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

